



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MAGDA CRISTIANO	Presidente
PAOLA VELLA	Consigliere
COSMO CROLLA	Consigliere
ANDREA FIDANZIA	Consigliere-Rel.
GIUSEPPE DONGIACOMO	Consigliere

Oggetto:

FALLIMENTO

Ud.13/04/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3709/2019 R.G. proposto da:

DIEGO, domiciliato ex lege in

per procura in calce al ricorso

-ricorrente-

contro

FALLIMENTO SOGAS- SOCIETA' DI GESTIONE PER L'AEROPORTO DELLO STRETTO SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona della curatrice p.t, elettivamente domiciliato in

che lo rappresenta e difende
per procura in calce all'atto di costituzione con nuovo difensore
-controricorrente-

avverso il DECRETO del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA n. depositato il 07/12/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA.



RILEVATO CHE

Il G.D. al Fallimento della Società di Gestione per l'Aeroporto dello Stretto s.p.a. in liquidazione (d'ora in poi SOGAS) dichiarò inammissibile il reclamo ex artt. 36 e 110 terzo comma l. fall. proposto da Diego contro il progetto di riparto parziale comunicato in data 16.4.2018, per non esservi stato incluso il suo credito prededucibile, vantato a titolo di indennità per mancato preavviso, in virtù del rapporto di lavoro instaurato con la società poi fallita e cessato il 14.7.2017, successivamente al fallimento, dichiarato il 24.10. 2016.

Il provvedimento, reclamato da è stato confermato dall'adito Tribunale di Reggio Calabria con decreto del 7 dicembre 2018.

Il giudice ha osservato che in sede di osservazioni al progetto di riparto non può discutersi del mancato riconoscimento di un credito, dovendo tale profilo essere esaminato necessariamente attraverso la fase di accertamento del passivo.

Diego ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria, cui il Fallimento SOGAS ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO CHE

1. Con l'unico motivo, che denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione, nullità del progetto di riparto parziale per vizio logico e giuridico, violazione di legge e violazione e falsa applicazione dell'art. 26 legge fall., espone: di aver avanzato in data 12.1.2017 domanda di ammissione allo stato passivo del proprio credito da indennità da mancato preavviso, rigettata sul rilievo che il rapporto di lavoro non era ancora cessato; di aver ripresentato la domanda in via tardiva, una volta venuta meno la causa ostativa al riconoscimento, stante l'avvenuto suo licenziamento da parte del curatore, con lettera raccomandata del 14.7. 2017, nella quale



passivo; pertanto, tali questioni devono essere proposte con la forma dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98 legge fall., restando altrimenti precluse, né possono essere fatte valere come osservazioni e poi con il reclamo ex art. 26 legge fall. avverso il decreto del giudice delegato che renda esecutivo il piano di riparto".

Ebbene, è lo stesso ricorrente a riconoscere non solo che la sua domanda tardiva di ammissione del credito era ancora *sub iudice* al momento del deposito del secondo progetto di distribuzione, ma che la mancata inclusione di tale credito fra quelli, di pari grado e riconosciuti per il medesimo titolo, soddisfatti col riparto impugnato, non era stata frutto di una svista o di una mera dimenticanza del curatore (delle quali egli si sarebbe, in effetti, potuto dolere col reclamo ex artt. 110, 3° comma, e 36 l. fall.), ma era derivata da una precisa scelta dell'organo della procedura, il quale aveva ritenuto che il credito non andasse ammesso al passivo per ragioni di diritto.

Poco rileva, dunque, se queste ragioni fossero o meno fondate e se fossero state impropriamente esposte dal curatore nel progetto di riparto, anziché nella sede a ciò deputata, della verifica dello stato passivo, perché quel che è certo è che il credito, ancorché prededucibile, era contestato e dunque, prima di poter essere soddisfatto in sede di distribuzione, doveva essere accertato con le modalità di cui al capo V della l. fall, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 111 *bis*, 1° comma della legge.

Non depone in senso contrario il precedente di questa Corte (Cass. n. 502/2016) invocato dal ricorrente a suo favore, atteso che la predetta pronuncia è stata emessa in fattispecie sottoposta al regime anteriore al d. lgs. n. 5/06 e, comunque, si è limitata ad affermare che i creditori già ammessi allo stato passivo sono legittimati ad impugnare dinanzi al tribunale il piano di riparto



finale anche se non hanno proposto osservazioni al progetto predisposto dal curatore e depositato dal G.D.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio, tenuto conto, da un lato, che il curatore avrebbe ben potuto attendere la decisione del G.D. sulla domanda tardiva del ricorrente, prima di procedere a soddisfare col riparto parziale crediti di altri dipendenti aventi la medesima collocazione e nascenti dal medesimo titolo di quello da lui vantato, e, per l'altro, che non può rimproverarsi a di aver ritenuto di dover tutelare il proprio credito attraverso l'impugnazione del progetto parziale di distribuzione, nel quale il curatore ha impropriamente esposto per la prima volta le pretese ragioni di insussistenza del credito stesso, mediante rilievi assolutamente inconferenti ed estranei alla struttura del piano di riparto, neppure emendati dal G.D.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, se dovuto, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo

Roma, così deciso il 13.4.2023

La Presidente

Magda Cristiano

